

N. R.G. 22755/2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.22755 R.G. 2019, promossa da [REDACTED], residente in Pinerolo ed in Torino elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] e rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED] in forza di delega in calce all'atto di citazione con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

ATTORE

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante, in Torino elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in forza di delega contenuta nella busta telematica con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

CONVENUTO



OGGETTO: contratti finanziari

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito, con la conseguente conversione di detto mutuo da oneroso a gratuito, condannando la convenuta alla restituzione della somma di euro 7.703,00; in via gradata, dichiarata l'usurarietà del tasso di interesse, condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 1.733,94 a titolo di interessi e dell'ulteriore importo di euro 3.128,14 per commissioni promiscue e polizze; in via ulteriormente gradata, condannare la convenuta al pagamento dell'ulteriore importo di euro 3.128,14; in ogni caso con il pagamento degli interessi legali dalla costituzione in mora nonché di quelli in misura moratoria ex art.1284 , 4°c., c.c. dalla domanda; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: Respingere le domande; con vittoria di spese.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. ██████████ ██████████ ██████████, mutuatario di un contratto di finanziamento, tramite cessione del quinto dello stipendio, in data 8.2.06, avendo estinto anticipatamente il prestito in data 30.4.10, conviene in giudizio la parte convenuta-mutuante proponendo le domande di cui in epigrafe.

Allega, in via principale, l'usurarietà del contratto di mutuo (con conseguenziale sua riconduzione a gratuità ai sensi dell'art.1815, 2°c., c.c.) poiché il TEG è stato calcolato



contrattualmente senza la (dovuta) inclusione dei costi assicurativi con la conseguenza che il tasso soglia nel trimestre di riferimento, pari al 16,74%, risulta, in concreto, superato poiché il TEG effettivo degli interessi (comprensivo del costo della polizza assicurativa) ammonta alla percentuale del 21,18%.

In via subordinata, assume di non aver ricevuto all'estinzione anticipata del contratto di mutuo, come invece dovutogli, né il corretto rimborso per le commissioni, né quello per la parte del premio assicurativo non maturato.

Si costituisce parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda principale ed assumendo che nel calcolo tanto del TAEG quanto del TEG non dovevano essere inclusi i costi delle polizze assicurative in forza delle istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti. Contesta anche la domanda subordinata, smentita anche dalle condizioni espressamente pattuite in contratto.

La domanda principale dell'attore è fondata e va accolta.

In via preliminare è bene specificare che il fatto costitutivo della domanda offerto dall'allegazione (sostenuta da apposita perizia tecnica di parte attrice depositata in data 29.11.19) che, inserendo nel calcolo del TEG anche il costo della polizza assicurativa prevista negozialmente (e dovuta ex lege), il tasso soglia viene superato (con relativa usurarietà del mutuo), dev'essere posto a fondamento della decisione del



giudice poiché, ex art.115, 1°c., c.p.c., non risulta specificamente contestato da parte convenuta (come richiede giurisprudenza pacifica sin da Cass. Sez. Un.2002 n.761) che, anzi (pag.10 e ss. della comparsa di risposta), assumendo che al momento della stipula del contratto di mutuo oggetto del giudizio il costo della polizza non poteva essere considerato agli effetti del tasso soglia, dà per acquisto il fatto costitutivo di cui sopra.

Una parte della giurisprudenza di merito afferma (con riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio) che l'assicurazione sulla vita (e sulla perdita del posto di lavoro) imposta al mutuatario dall'art.54 DPR n.180/50, non derivando dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, va assimilata alla voce imposte e tasse e cioè a tutti costi imposti dalla legge che non possono essere inclusi nel calcolo del TEGM (Trib. Torino, 9.3.2016 in DeJure, redazione Giuffrè, 2016).

Giurisprudenza piu' recente del resto, pur non aderendo alla tesi, specifica pero', che al fine di chiarire se le spese dell'assicurazione vadano inserite nel costo del credito e quindi nel Tasso Effettivo Globale ai fini della verifica del superamento della soglia di usura (principio di onnicomprensività ex art.644 c.p.p.), l'unico requisito da verificare è la remuneratività, sia pure indiretta, di tale spesa per la società finanziatrice, che va accertata in



concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica, diretta ed indiretta, sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Trib. Milano, 18.2.2020 in DeJure, redazione Giuffrè, 2020).

La **Suprema Corte**, invece, è di diverso avviso ed ha perfezionato la propria posizione progressivamente tramite **quattro statuizioni**.

La Corte di Cassazione assume che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo (stipulato nell'anno 2002 e relativo alla cessione del quinto dello stipendio) devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644, 4°c., c.p.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento, poi, puo' essere non solo dimostrata con qualunque mezzo di prova, ma è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (**Cass.2017 n.8806**).

Successiva pronuncia sostanzialmente si conforma (**Cass.2018 n.5160**).

Ulteriore giurisprudenza approfondisce la questione (sempre in relazione alla copertura assicurativa obbligatoria ai sensi del DPR n.180 del 1950 che disciplina la cessione del quinto dello stipendio) assumendo che la norma penale di cui



all'art.644, 4°c., c.p.p. che assume come "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito", è stata trasfusa "nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio", aggiornamento febbraio 2006, che al paragrafo C4 prevedono che "ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".

Spiega la Suprema Corte che la circostanza che a questa regola generale segua, nel medesimo paragrafo C4, un'elencazione dove si precisa che sono incuse "le spese di assicurazione...imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazione...non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge" (come, appunto, il DPR n.180/50), non vuol affatto dire che la natura obbligatoria della polizza non sia compatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa (che va accertata in concreto utilizzando il canone della effettiva incidenza economica sulle obbligazioni assunte dalle parti), giacchè la deroga (riguardante le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge) non puo' consentire la pretermissione della



regola generale dettata nella prima parte del paragrafo C4 (Cass.2018 n.22458).

La circostanza, poi, che le successive istruzioni adottate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 prevedano espressamente che anche le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore devono rientrare nel calcolo del TEG, non dimostra affatto che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG, ma piuttosto dimostra, secondo la Suprema Corte, l'acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto bancario nazionale segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi del calcolo del TEG, alle condizioni indicate (Cass.2018 n.22458).

Infine, la Suprema Corte, sempre in relazione ad un contratto di mutuo stipulato tramite cessione del quinto dello stipendio sotto la vigenza delle istruzioni della banca d'Italia antecedenti al dicembre del 2009, è approdata alla conclusione che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito che è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.



Del resto, l'art. 2 bis, 2°c., D.L. n.185 del 2008 non ha rilevanza nella fattispecie trattandosi del regolamento transitorio riguardante esclusivamente i tassi praticati nei conti correnti bancari.

L'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art.54 del DPR n.180 del 1950, inoltre, è volta a garantire proprio il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass.2020 n.17466).

Sulla base di tali statuizioni della Suprema Corte e delle allegazioni e deduzioni delle parti agli atti di causa, si deve concludere che le spese di assicurazione (previste, del resto, contestualmente nel contratto di finanziamento, doc. n.1 di parte attrice) devono essere computate nel calcolo del TEG, il che comporta il superamento del tasso soglia all'epoca vigente con relativa gratuità del mutuo ex art.1815, 2°c., c.c. con i discendenti obblighi restitutori, corrispondenti alle somme richieste, ex art.2033 c.c., da parte attrice, in alcun modo contestate e deducibili dallo stesso contratto, con i relativi interessi.

Le somme devono essere restituite integralmente nella misura richiesta dall'attore, poiché tutte le relative voci rientrano nel calcolo del TAEG (Trib. Torino, 17.11.2016, inedita).

Le spese legali seguono la soccombenza di parte convenuta, liquidate come in dispositivo.



La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 C.P.C.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto oggetto del presente giudizio;

dichiara tenuta e condanna la [REDACTED], in persona del legale rappresentante, a pagare a [REDACTED] la somma di euro 7.703,00 con gli interessi legali a decorrere dal 29.4.19 fino al 17.9.19 e con gli interessi di cui all'art.1284, 4°c., c.c., dal 18.9.19 al saldo;

dichiara, per l'effetto, tenuta e condanna la parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di euro 4.785,75 (di cui euro 145,50 per esposti, euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase di trattazione ed il resto per la fase decisoria e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali;
dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 C.P.C.

Così deciso in Torino il 26.2.21.

Il giudice

dott. Francesco Eugenio Rizzi



